

**CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA**  
**D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

emessa in data 13.12.2016

N. 65/p/16

**Oggetto:** *Controversia “Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Tagliamento in Provincia di Udine e Pordenone (B.I.M. TAGLIAMENTO) per la pretesa del pagamento di sovracanonici idroelettrici (Anni 2013, 2014, 2015)” – Citazione presso il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte D’Appello di Venezia – Affidamento di incarico per la redazione di una relazione tecnica all’ ing. Mario Causero*

IL PRESIDENTE

PREMESSO:

- che con D.P.G.R. 0204/Pres dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd. 05.11.2014, in attuazione dell’art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;
- che ai sensi del combinato disposto dei commi 11 e 12 del predetto art 2 ter L.R. 28/02 e a seguito della elezione del Presidente avvenuta con provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 2/c/15 dd. 30.09.2015 la formale costituzione del Consorzio decorre dal 01.10.2015;
- che ai sensi dell’art. 2 ter comma 12 della L.R. 28/02 il Consorzio di bonifica Pianura Friulana subentra in tutti i rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi e nei procedimenti amministrativi dei cessati Consorzi di Bonifica Bassa Friulana e Ledra Tagliamento;

VISTO il Regio Decreto 11.12.1933, n.1775 *“Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”*;

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 1953 n.959 e s.m.i.;

AVUTO PRESENTE l’articolo 1, comma 137 della Legge 228/2012 (Legge di stabilità per il 2013), il quale recita che *“Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, i sovracanonici idroelettrici, previsti ai sensi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi con decorrenza dal 1° gennaio 2013 a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.”*;

RILEVATO che, a far data dal 06.02.2013, sono pervenuti - annualmente - al cessato Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento - richieste di pagamento da parte del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Tagliamento in Provincia di Udine e Pordenone (di seguito B.I.M. TAGLIAMENTO) per la pretesa corresponsione di sovracanonici idrolettrici, *ipso iure*, basata - stante alla richiesta del ricorrente - all'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 137 della Legge 24.12.2012 n.228 (cd. *Legge di stabilità per il 2013*);

RICORDATO che, a tali istanze, di € 129.123,90 2013: nota BIM prot.107 dd.06.02.2013 e n.177 DD.19/03/2013 - protocollo consortile n.743 e n.1452/2013), € 133.500,00 (2014: nota BIM prot. 81 dd.07.02.2014, n.210 dd.25.03.2014 e n.2055 dd.03.04.2014 - protocollo consortile n.1008, n.1977 e n.2691/2014) e € 133.500,00 2015: nota BIM prot. 119 dd.12.02.2015 - protocollo consortile n.1028/2015), l'Amministrazione del cessato Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento ha chiaramente opposto diniego, motivando le ragioni della illegittimità della pretesa con argomentazioni chiare ed espresse nelle note a risposta prot.cons. n.1546 dd.26.03.2013 e n.3213 dd.17.06.2013 (2013), n.1426 dd.05.03.2014, n.2055 dd.03.04.2014 e n.3150 dd.28.05.2014 (2014), n.3015 dd.26.05.2015 (2015);

PRESO ATTO che con nota prot.58 dd.01.02.2016, assunta al protocollo consortile al n.969, il BIM TAGLIAMENTO comunica la "*nuova misura del sovracanone per il biennio 2016-2017*" e rinnova, nei confronti del nuovo soggetto giuridico, la richiesta di pagamento dei sovracanonici citati, per l'importo di € 262.491,36 per il solo anno 2016;

VISTA la nota prot.185 dd.10.03.2016 del BIM TAGLIAMENTO avente ad oggetto "*Sovracanonici 2013, 2014, 2015 e 2016. Sollecito pagamenti e formale costituzione in mora.*", assunto al protocollo consortile al n.2299 dd.11.03.2016, con cui il BIM TAGLIAMENTO richiede il pagamento della somma complessiva di € 795.097,68;

RICHIAMATA la risposta dell'ente, prot.n.2669 dd.23.03.2016, a firma del Presidente, con cui si respingono le pretese, il sollecito e la costituzione in mora - motivando le ragioni dell'opposizione su fundamenta giuridiche;

PRESO ATTO che, con atto di data 05.04.2016, il BIM TAGLIAMENTO cita in giudizio - ex art.140 R.D. 11.12.1933 n.1775 - presso il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Venezia - chiedendo al Tribunale stesso di condannare il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana al pagamento dell'importo di € 596.610,60 - salvo diverse determinazioni in sede di giustizia - a titolo di sovracanonici maturati per gli anni 2013 (€ 129.123,90), 2014 (rideterminato in € 201.741,21) e 2015 (rideterminato in € 201.741,21), oltre agli interessi e alle spese legali del giudizio;

CONSIDERATO che si ritiene che il ricorso notificato al Consorzio origini da una interpretazione giuridica non corretta e che la concessione n. 2648/2008 non soggiace alla norma invocata dalla ricorrente BIM TAGLIAMENTO, in quanto non collocabile nella sfera giuridica esposta;

RICORDATO il Decreto del Ministero dell'Ambiente dd.26.01.2016 il quale, nel fissare la misura del "sovracanone BIM" enuncia unicamente i "*concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice*";

EVIDENZIATA la concessione di utilizzo delle acque pubbliche n. 2648/2008, avente ad oggetto un utilizzo plurimo delle acque, con priorità irrigua e pubblico-domestico;

RITENUTO pertanto di resistere alle pretese del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Tagliamento in Provincia di Udine e Pordenone (B.I.M. TAGLIAMENTO), nel fatto e nel diritto, sia per il significativo ammontare della somma pretesa che per stabilire la soluzione giuridica alla contesa;

ATTESO che con provvedimento n° 127/d/16 dd. 21.04.2016, esecutivo, è stato deliberato di resistere alle pretese del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Tagliamento in Provincia di Udine e Pordenone (B.I.M. TAGLIAMENTO), il quale ha citato in giudizio - ex art.140 R.D. 11.12.1933 n.1775 - presso il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Venezia per la condanna del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana al pagamento dell'importo di € 596.610,60 – salvo diverse determinazioni in sede di giustizia – a titolo di sovracanon maturati per gli anni 2013 (€ 129.123,90), 2014 (rideterminato in € 201.741,21) e 2015 (rideterminato in € 201.741,21), oltre agli interessi e alle spese legali del giudizio, affidando il relativo incarico della difesa in giudizio allo studio legale avv. Francesco Paolo MANSI del foro di Udine ed autorizzando domiciliatura della controversia presso lo Studio dell'avv. Giuseppe Sacco del Foro di Venezia, con studio in Venezia-Mestre via Mestrina 22, eleggendo domicilio presso lo Studio dello stesso;

ATTESO che nell'ambito della controversia in essere si rende necessaria la redazione di una relazione tecnica atta a dimostrare l'infondatezza della richiesta del Consorzio BIM di versamento dei sovracanon di cui all'art. 53 del R.D. n.1775/1933, da depositare entro il termine del 15.12.2016;

CONSIDERATO che a causa degli impegni conseguenti alle molteplici incombenze gestionali, di esercizio, di progettazione, direzione Lavori e rendicontazione attinenti l'esecuzione di numerose opere da appaltare, in corso od ultimate in tempi recenti non è possibile rinvenire all'interno dell'organico consortile tecnici in grado di redigere con adeguata disponibilità temporale la relazione di cui sopra e che, per l'ambito limitato di attività e l'urgenza, non appare opportuno procedere a nuove assunzioni;

VISTA la nota dd. 09.12.2016, assunta a prot. consortile n° 1037 dd. 13/12/2016 con cui l'ing. Mario Causero dello Studio Causero&Spadetto Associati, Via Moretti n° 15 – 33100 UDINE, ha formulato la propria offerta per la redazione di una relazione tecnica atta a dimostrare l'infondatezza della richiesta del Consorzio BIM di versamento dei sovracanon di cui all'art. 53 del R.D. n.1775/1933, dietro la corresponsione di un importo a corpo di € 2.500,00 + contributi previdenziali 4% ed IVA 22% per un importo complessivo di € 3.172,00;

CONSIDERATO che il dr. ing. Mario Causero ha già proficuamente collaborato con il Consorzio per la progettazione, direzione lavori e collaudo di numerose opere in campo idraulico ed idroelettrico;

RITENUTO congruo il compenso richiesto in rapporto alle attività richieste per l'espletamento dell'incarico;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 in merito al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, ed in particolare dell'art. 36, comma 2 lett. a) che stabilisce che per lavori servizi o forniture inferiori a € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, approvato con provvedimenti del Consiglio dei Delegati n° 9/c/15 d.d 30.10.2015, esecutivo ai sensi di legge e ritenuto che l'affidamento sopra indicato si conforma alle disposizioni nello stesso contenute;

RICHIAMATI gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza previsti dal D. Lgs. 33/2013 art. 15 co. 2 riguardanti il curriculum vitae e i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

RICORDATO che l'ing. Mario Causero è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio e che qualora l'ing. Mario Causero effettui transazioni senza avvalersi degli idonei strumenti di pagamento previsti dalla suddetta Legge il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma n. 8 del predetto art. 3 della L. n. 136/2010;

RICHIAMATA l'urgenza del presente provvedimento in quanto la memoria consortile deve essere depositata presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Venezia entro il giorno 15.12.2016;

VISTO l'art. 22 – 4° comma L.R. 28/02

VISTO l'art. 14 comma 3 lett. d) e l'art. 17 lett. j) dello Statuto consortile

con i poteri della Deputazione Amministrativa

#### DELIBERA

- di affidare all'ing. Mario Causero dello Studio Causero&Spadetto Associati, via Moretti n° 15 – 33100 UDINE, l'incarico per la redazione di una relazione tecnica atta a dimostrare l'infondatezza della richiesta del Consorzio BIM di versamento dei sovracanonici di cui all'art. 53 del R.D. n.1775/1933, dietro la corresponsione di un importo a corpo di € 2.500,00 + contributi previdenziali 4% ed IVA 22% per un importo complessivo di € 3.172,00;
- di addebitare l'onere di € 3.172,00 al cap. 34 –Incarichi professionali per lavori in concessione e delegazione amministrativa – del Bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- di provvedere ad ogni atto inerente e conseguente all'attuazione del presente provvedimento;

- di pubblicare, in attuazione all'art. 15 co. 2 del D. Lgs. 33/2013 il curriculum vitae e i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- di precisare che l'erogazione del compenso sopra indicato è soggetta alla normativa sulla tracciabilità art. 3 Legge n. 136/2010;
- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Deputazione Amministrativa nella sua riunione immediatamente successiva;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d'urgenza esposte in premessa.

**IL SEGRETARIO**  
(F.to Massimo Canali)

**IL PRESIDENTE**  
(F.to Rosanna Clocchiatti)

## PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

### L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- ✓ è stata affissa all'Albo consortile il 15 dicembre 2016 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- ☐ è stata affissa all'Albo consortile il .....con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- ✓ è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 22 dicembre 2016;
- ☐ è stata trasmessa, con lettera prot. n. .... in data ..... alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
  - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
  - b) il conto consuntivo;
  - c) lo statuto consortile;
  - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
(F.to dr. Armando Di Nardo)

## ESECUTIVITA'

### IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23 dicembre 2016

- ✓ per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- ☐ per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- ☐ per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. .... del ..... così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota ..... del ..... pervenuta al Consorzio il .....

IL SEGRETARIO  
(F.to dr. ing. Massimo Canali)